



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

LICEO CLASSICO "B. MARZOLLA" - BRINDISI

Sede Centrale: Via Nardelli, 2 - Tel./Fax 0831516102 - C.F. 80006060745 - e-mail: liceocla@liceoclassicomarzolla.it

LICEO SCIENTIFICO "L. LEO" SAN VITO DEI NORMANNI (BR)

Via Sacharov s/n - Tel/Fax 0831951642 - e-mail:liceosvito@mail6.clio.it

Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria

(D.P.R. n.249 del 24/06/1998

Con le modifiche e le integrazioni previste dal D.P.R n.° 235 del 21/11/2007

Delibera del Consiglio di Istituto del 21/10/2008

Delibera del Collegio dei Docenti del 09/10/2008

Prot. 4387/C-27

Brindisi, 22/10/2008

Art. 1 – Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica e culturale.

Art. 2 – Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b) offerte formative, aggiuntive e integrative;
 - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - e) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica .

Art. 3 – Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Il loro comportamento deve essere improntato al rispetto dell'altro.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 – Disciplina

1. Il regolamento scolastico individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, fatta salva altra indicazione prescritta dalla norma.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, alla gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dello scrutinio finale e la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di Istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiore a quindici giorni deve essere previsto, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero del permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni

“Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, e presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'elezione del rappresentante dei genitori e degli alunni avviene contestualmente al rinnovo degli organi collegiali della scuola di durata annuale o triennale.

Art. 6– Patto educativo di corresponsabilità

1. Contestualmente all'iscrizione dell'alunno al Liceo Classico o al Liceo scientifico è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra scuola, famiglie e studenti.
2. Nell'ambito delle prime due settimane d'inizio delle attività didattiche, e non oltre il primo consiglio di classe, la scuola pone in essere iniziative per le attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del POF, del regolamento di istituto, e del patto educativo di corresponsabilità.

Art. 7

Sanzioni disciplinari ai sensi del D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti) e del D.Lgs n. 297/1994.

Integrazione e modifiche ai sensi del D.P.R. n. 235 dell'11/11/2007.

<i>INFRAZIONI DISCIPLINARI</i>	<i>SANZIONI</i>	<i>Organo competente ad infliggere la sanzione</i>
a) - inosservanza delle istruzioni impartite dai docenti - comportamento pericoloso per le persone senza danno - uso del telefonino in aula durante la lezione - assenze ingiustificate	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Sospensione fino a 1 giorno →	Preside, Docenti Consiglio di classe
b) mancanza di rispetto nei confronti dei compagni (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Allontanamento dalla lezione → Sospensione fino a 5gg. → Commutazione con attività →	Preside, Docenti Preside, Docenti Consiglio di classe Preside
c) mancanza di rispetto nei confronti del personale (tutto) (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA Ammonizione → Allontanamento dalla lezione → Sospensione fino a 5gg. →	Preside, Docenti Preside, Docenti Consiglio di classe
d) imbrattature e/o danneggiamenti di ambienti, suppellettili e apparecchiature; (a seconda della gravità) se recidivo	EFFETTI SULLA CONDOTTA riparazione del danno → oppure presa incarico delle spese di ripristino → e/o sospensione fino a 15 gg → sospensione oltre i 15 gg. →	Preside Preside Consiglio di classe Consiglio di Istituto
e) offesa alla dignità della persona; violazione della privacy; episodi di bullismo; furto; vandalismo; reato perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità giudiziaria abbia avviato procedimento penale; comportamento pericoloso per le persone con danno (a seconda della gravità)	EFFETTI SULLA CONDOTTA sospensione oltre i 15 gg., o sospensione fino al termine delle lezioni o esclusione dello scrutinio finale o non ammissione agli esami di Stato	Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto Consiglio di Istituto

- I provvedimenti disciplinari sono finalizzati al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni sono proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Se l'infrazione disciplinare non è molto grave, allo studente viene offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica.
- Il procedimento di irrogazione delle sanzioni deve prevedere: a) contestazione e difesa in forma verbale se l'infrazione non è grave; b) contestazione e difesa in forma scritta se l'infrazione è tale da ipotizzare la sospensione da 1 a più giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato; c) contraddittorio davanti all'organo competente ad infliggere la sanzione; d) decisione dell'organo (Consiglio di classe o Consiglio di Istituto) a maggioranza assoluta (50% +1 dei presenti) per le sospensioni, l'esclusione dello scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato; e) per l'ammonizione e l'allontanamento dalle lezioni la competenza è del preside e dei docenti, i quali sanzionano dopo aver applicato la modalità prevista al punto a)

- Impugnazione. Contro le sanzioni disciplinari, che prevedono la sospensione di uno o più giorni, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, è ammesso ricorso (genitori, studenti) all'organo di garanzia della scuola, entro 15 gg. dalla comunicazione. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni.
Dell'O.G. fanno parte: il preside, un docente designato dal Consiglio di Istituto, un genitore e un alunno eletti dalle rispettive componenti.
L'O.G. dura in carica due anni.

Delibera del Collegio dei docenti del 09/10/2008.

Delibera del Consiglio di Istituto del 21/10/2008.